

Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonalità di verde)(Causa T-36/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea consistente in tonalità di verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009**»]

(2017/C 195/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: S. Overhage, R. Böhm e A. Silverleaf, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 28 ottobre 2015 (procedimento R 597/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica e la Enercon.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Enercon GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)(Causa T-97/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo GEOTEK — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Prova dell'uso effettivo del marchio — Tardività — Regola 61, paragrafi 2 e 3, e regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 — Notifica del termine effettuata al titolare tramite fax — Assenza di circostanze tali da rimettere in questione il rapporto di trasmissione fornito dall'EUIPO — Articolo 78 del regolamento n. 207/2009 — Regola 57 del regolamento n. 2868/95 — Domanda di assunzione di testimoni — Margine di discrezionalità dell'EUIPO**»]

(2017/C 195/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Martin Kasztantowicz (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Ronneburger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf et A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Gbb Group Ltd (Letchworth, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 dicembre 2015 (procedimento R 3025/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Gbb Group e il sig. Kasztantowicz.